



IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL AISA PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA E LE AZIENDE DI SERVIZI INTRINSECAMENTE ORDINATE E FUNZIONALI ALLE STESSE

DECORRENZA 1/1/2011

SCADENZA 31/12/2013

Le organizzazioni sindacali della Fiba-Cisl, Fisac – Cgil, Uilca, Fna, hanno definito l'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL AISA da sottoporre alle assemblee

Milano, 27 febbraio 2012

Art. 1 - Area Contrattuale

Si prevede che le società di assistenza che esercitano il controllo e/o partecipano al capitale di altre società che non applicano il CCNL AISA, l'applicazione dello stesso qualora vi sia lo svolgimento di attività caratteristiche del settore. Questo anche quando le prestazioni oggetto del contratto sono vendute non in base ad un premio assicurativo ma a prestazione erogata. Si specifica che i servizi di assistenza erogati e le attività svolte nei settori auto/mobilità, casa, viaggi, salute ecc devono essere ricompresi all'interno dell'area contrattuale Aisa.

Art. 3 - Relazioni Sindacali – Esami Congiunti

Aggiungere alla fine del vigente articolo:

- la qualità dello sviluppo del settore e le prospettive aperte con l'unificazione del mercato europeo, rendono necessaria, ancora più del passato, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali volta a valorizzare il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori nei processi di cambiamento. Con questa consapevolezza le parti concordano nell'attribuire importanza all'informazione e consultazione come strumento di conoscenza della situazione aziendale e delle reciproche esigenze, nonché come strumento di conoscenza funzionale atto a sviluppare il dialogo sociale fra le parti. Si conviene l'utilizzo della bacheca elettronica gestita dalle sigle firmatarie del CCNL o all'interno di intranet, ove questo sia utilizzato. Come mezzo di comunicazione tra OO.SS. /Rsa e iscritte/i e lavoratrici e lavoratori può essere utilizzata anche la posta elettronica.

Art. 4 - Relazioni Sindacali – Commissione paritetica

Aggiungere:

- punto C: COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE da istituire al fine di analizzare i bisogni formativi specifici del settore e verificare l'effettivo utilizzo dello strumento formativo all'interno di Aisa (sia in riferimento alla formazione finanziata che alla formazione non finanziata)

Art. 4.1 – Osservatorio

Aggiungere :

punto D Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Definire un avviso comune fra le Parti: alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 198/2006 “promozione delle pari opportunità”, le imprese si impegnano ad adottare soluzioni per la conciliazione dei “tempi di cura” e dei “tempi di lavoro”. Adottare politiche in tal senso significa ricercare risposte convincenti per favorire il benessere della comunità e ridurre il conflitto sociale generato dall’impossibilità di separare il mondo familiare da quello lavorativo.

Gli strumenti di conciliazione maggiormente richiesti, soprattutto dalle lavoratrici sono l’istituto del part-time ed una turnistica agevolata. Tali istituti, unitamente ad una maggiore elasticità d’orario, possono essere considerati strumenti che consentono un miglior equilibrio vita/lavoro, da cui si ottiene un più elevato livello di benessere traducibile in un miglioramento della qualità del lavoro. L’evoluzione dei profili professionali alla luce dei cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, anche in virtù dell’adozione di nuove tecnologie, rende superato il vecchio binomio ore lavoro/qualità risultato. È importante che la modalità di lavoro part-time non incida negativamente nel sistema di valutazione e nei percorsi di carriera.

Pertanto si ritiene:

- che il sistema di valutazione delle prestazioni debba essere adeguato e calibrato ai tempi di lavoro effettivi, alle capacità e competenze professionali concretamente sviluppate ed al risultato conseguito, superando la cultura della mera presenza;
- che l’obiettivo da raggiungere debba essere chiaro e calibrato sulle ore di presenza in servizio al fine di garantire la massima efficienza e qualità del lavoro nel rispetto della riduzione oraria;
- che debba essere garantito il diritto alla formazione, all’avanzamento di carriera, alla possibilità di conferimento di incarichi di responsabilità anche al personale part-time considerando l’effettiva professionalità e le competenze.

Art. 6.1 - Procedura per la Contrattazione Integrativa Aziendale

Modificare:

primo capoverso :”i contratti integrativi aziendali avranno durata triennale”.

Art.7 - Informazione a Livello Nazionale

Aggiungere secondo capoverso:

- entro il 30 giugno di ogni anno .

Art. 7.1 - Informazioni a Livello Aziendale

Modificare primo capoverso come segue:

Ogni anno, entro la fine del mese di giugno in un apposito incontro, le imprese informeranno...:

Aggiungere:

- Sul numero dei consulenti operanti nel settore (assimilati a dipendenti) avendo cura di ottenere durata e contratto per area di appartenenza e relativi costi;
- Sul numero stagisti e loro collocazione all'interno dell'azienda;
- Sui dati delle retribuzioni maggiormente distinti e più dettagliati divisi per inquadramento e settore comprendenti anche l'importo destinato ai premi e agli obiettivi individuali distinti per livelli di inquadramento.

Modificare :

dall'ottavo capoverso trasferire il tutto all'Art. 7.3 Procedura preventiva come art. 7.3 a

Art. 7.1 Bis - Informazione a Livello di Gruppo

Aggiungere: In un quadro di ulteriore sviluppo del modello di relazione tra le Parti a partire dalla fase pre-decisionale del cambiamento, divenuto ormai fattore ordinario della gestione dell'impresa, a livello di gruppo si attiverà un confronto preventivo sulle linee evolutive dell'organizzazione del lavoro e sui progetti ad esse correlate nel breve, medio e lungo periodo, allo scopo di individuare in anticipo i rischi del cambiamento e di neutralizzarne e/o di minimizzarne le eventuali ricadute negative su tutti i collaboratori della filiera produttiva.

Modificare l'attuale primo capoverso come segue :

Le aziende forniranno informazioni considerando gruppo l'insieme delle società di assistenza o società facenti parte della stessa proprietà o società partecipate e/o controllate dalla stessa proprietà anche se in esse sono applicati ccnl diversi dal ccnl Aisa.

Il resto invariato

Art. 7.3 - Procedura Preventiva

Modificare in :

Art.7.3 a e Art 7.3 b come segue:

Art 7.3 a

Aggiungere intesa come mutamento di sede di lavoro o DISTACCHI COLLETTIVI....

Modificare punto c riferimento legislativo D.lgs 11 aprile 2006 n 198.

Aggiungere dopo punto C:

in sede di confronto l'Impresa fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli organismi sindacali aziendali le quali siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi.

Modificare l'attuale terzultimo capoverso come segue: L'impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori di cui ai punti a) b) c),

trascorsi i trenta giorni indicati al precedente comma, ferma l'attivazione della procedura di cui all'art. 7.3 b, ove ne ricorrano i presupposti.

Art 7.3 b

Aggiungere prima dell'attuale ultimo capoverso:

L'impresa fornirà indicazioni circa i motivi per i quali ritenga non adottabile o non idonea ed efficace, nella fattispecie, alcune di tali misure.

Modificare l'attuale ultimo capoverso come segue:

L'incontro avrà lo scopo di una possibile intesa e si esaurirà, salvo diverso accordo entro 30 giorni dalla data della prima riunione informativa.

Art. 7.4 - Mobbing

Adeguare la normativa in base alla legge sullo stress da lavoro-correlato.

Art. 9 - Materie di contrattazione aziendale

aggiungere:

- eventuali periodi di chiusura aziendale o parziale di alcuni comparti per ferie.
- Indennità di cassa
- reperibilità

Art. 9.1 - FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVO

Contributo a carico delle aziende del 1,50 % a regime in aggiunta a quanto già previsto dagli accordi aziendali.

Eliminare 2° e 3° capoverso di pag. 28 (relativo a norma transitoria)

Modificare testo con: per i dipendenti iscritti ad uno dei fondi di previdenza complementari previsti contrattualmente, saranno riconosciuti i seguenti importi al compimento di 20 , 25 e 30 anni di anzianità:

- 20 anni 50% del minimo tabellare mensile
- 25 anni 75% del minimo tabellare mensile
- 30 anni 100% del minimo tabellare mensile

Eliminare “dedotta dalla media dell’ultimo decennio” da tutti i punti.

Eliminare ultimo capoverso relativo all’una tantum.

Art. 9.2 – Premi di Anzianità

Articolo da rivedere secondo questo schema:

Al compimento dei 10 anni di anzianità di servizio, prestato presso la medesima impresa o società del medesimo gruppo, anche con soluzione di continuità, sarà corrisposto alla lavoratrice/al lavoratore un premio di anzianità dell’importo del 100% del minimo tabellare mensile, riproporzionato per la percentuale di lavoro prestata nel mese di compimento dell’anzianità di servizio

ELIMINARE l’inciso “dedotta dalla media dell’ultimo decennio” .

Al compimento dei 15 anni (...) 120% del minimo tabellare mensile(...).

Al compimento dei 20 anni (...) 150% del minimo tabellare mensile(...).

Al compimento dei 25 anni (...) 200% del minimo tabellare mensile (...).

Al compimento dei 30 anni (...) 300% del minimo tabellare mensile (...).

Art.9.3 -Assistenza Sanitaria

Aggiungere:

assistenza sanitaria anche per apprendisti

ALLEGATO 4

Assistenza Sanitaria: Visite Specialistiche e Grandi Interventi

Aggiungere:

- visita odontoiatrica e ortodontica con massimale da definire;

- prevenzione e diagnostica;
- estensione della copertura anche al nucleo familiare
- visite pediatriche.

Art. 11 - Inquadramento

Modificare nota a verbale livello D:

il passaggio automatico da livello D a livello C dopo due anni per tutti i lavoratori (e non solo per gli operatori di assistenza).

Art. 15 - Contratti a Tempo Determinato

Aggiungere:

La percentuale massima di lavoratori assunti con contratto a termine presso le aziende Aisa sarà del 30% con assunzione a tempo indeterminato del 10% dell'organico a tempo determinato rispetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente per le aziende che non utilizzano il contratto di apprendistato o che non rispettano i vincoli di assunzione dello stesso.

Art. 18 - Commissione Bilaterale

Aggiungere:

Sulle richieste di assunzione di personale che perverranno alla Commissione Bilaterale da parte delle aziende richiedenti, dovrà essere specificata anche la tipologia durata della commessa per la quale si richiede l'assunzione del personale. Anche alle RSA di ciascuna azienda Aisa verranno comunicati i dati oggetto dell'informativa semestrale alla Commissione Bilaterale.

Art 19.3 - Limiti Quantitativi degli Apprendisti

Modificare:

La percentuale di trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà dell' 80%.

Art. 22.3 - (Part Time) Disciplina del Rapporto

Aggiungere punto f:

fissare una percentuale minima di lavoratori amministrativi ai quali – se lo richiedono – deve essere concesso il part-time con priorità per i genitori con figli fino ai dodici anni di età. Bisogna prendere in considerazione sia le possibilità di part time orizzontale che verticale.

Modificare il secondo paragrafo come segue:

In caso di esigenze di assunzione di personale a tempo parziale, l'Impresa ne darà tempestiva informazione ai lavoratori già dipendenti e prenderà in considerazione prioritariamente le eventuali domande di trasformazione per mansioni di pari livello e che richiedano le medesime professionalità o per incremento della percentuale lavorativa.

Art. 22.9 - (Part Time) Ferie

Eliminare :

il primo paragrafo dell'articolato vigente.

Art. 22.11 - (Part Time) Lavoro Supplementare

Aggiungere a fine articolo :

per comparto/servizio e struttura/direzione aziendale.

Art. 23.2 - (Orario di Lavoro) - Articolazione dei Giorni di Lavoro

AGGIUNGERE alla fine del primo paragrafo:

in accordo con le RSA o ove mancanti con le OO.SS. firmatarie del CCNL .

Art. 23.3 - (Orario di Lavoro) - Regimi Orario di Lavoro

Attraverso l'accordo con le rsa ridurre da 42 a 40 le settimane nelle quali si può prevedere il superamento dell'orario contrattuale per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda per un massimo di 4 settimane.

Art. 23.4 - (Orario di Lavoro) - Attività esterne all'Azienda

Modificare:

nel caso di prestazione giornaliera fuori dal comune ove a sede l'azienda, si terrà conto dei tempi di percorrenza necessari per il trasferimento.

Art. 23.7 - (Orario di Lavoro) - Lavoro a Turni

Modificare l'ultimo paragrafo:

- preavviso minimo per la modifica del turno in 16 giorni.
- Maggiorazione del 25% sul turno che viene modificato.

Art. 23.7 bis - (Orario di Lavoro) - Uscita dai turni notturni

Modificare:

dopo 10 anni di servizio e 35 anni di anzianità anagrafica.

Art. 24.1 - (Lavoro Straordinario) Riferimenti e Vincoli

Modificare 6° paragrafo come segue:

l'azienda fornirà con cadenza trimestrale...

Aggiungere:

la suddivisione per reparto/direzione.

Art. 24.3 - Percentuali di Maggiorazione

Modificare le maggiorazioni per i turnisti :

- 10% per prestazioni al di fuori della fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- 25% per prestazioni per turni notturni dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

Art. 25.1 - Festività

Aggiungere:

- festività 16 agosto
- semi-festività: 2 Novembre, 24 e 31 dicembre.

Art. 25.2 - Lavoro prestato nelle Festività - Compensazione

Aggiungere

“ a scelta del lavoratore”.

Art. 26 - Ferie

Art. 26.1 - Durata

Portare rispettivamente a:

- a) 24 giorni lavorativi fino a 6 anni di anzianità maturata
- b) 27 giorni lavorativi oltre i 6 anni di anzianità maturata
- c) 30 giorni lavorativi dai 10 anni di anzianità maturata.

Eliminare secondo alinea

modificare il terzo alinea come segue:

Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le festività nazionali e/o infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per i turnisti i giorni di riposo previsti nel periodo, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le festività nazionali e/o infrasettimanali e per i turnisti i giorni di riposo in esso compresi.

Il conteggio in ore non potrà modificare il numero di giorni minimi spettanti in base all'anzianità maturata.

Art. 26.2 - Periodo Stabilito dall'Imprenditore

Modificare :

- da luglio a settembre e da 22/12 al 6/1 la presenza degli operatori di assistenza sarà del 75%.

Modificare penultimo capoverso come segue:

..... viene data garanzia che almeno in un periodo dell'anno , a scelta del lavoratore, siano usufruiti 15 giorni di calendario continuativi di ferie.

Art. 27 - Permessi Individuali Retribuiti

Modificare il primo paragrafo come segue:

il personale delle azienda ha diritto a 20 ore annue di permessi individuali retribuiti, riproporzionati per i lavoratori part time, che maturano dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Eliminare:

“Le richieste di assenza oltre le 6 ore..... criteri delle ferie.”

Art. 28.1 – Tossicodipendenti

Modificare :

Art. 28.1 – Tossicodipendenze

e Alcoolismo

Estendere ad altri tipi di dipendenze, es. alcoolismo.

Art. 28.3 - Tutela delle Situazioni di Handicap

Aggiungere:

Anticipazioni TFR in caso di necessità di acquisto di mezzi/strumenti necessari per la patologia invalidante. Congedo straordinario retribuito di due anni per la cura di persone con handicap grave non ricoverati a tempo pieno in istituti specializzati (art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001)

Art. 28.4 Bis - visite mediche

Aggiungere:

- visita audiometrica annuale per chi opera in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente con apparecchi telefonici;
- visita annuale di postura muscolo scheletrica su richiesta degli interessati.

28.5 Bis - Controllo a Distanza Tutela della Privacy

Moificare l'attuale articolo come segue:

I sistemi tecnologici utilizzati non dovranno in alcun modo consentire un controllo a distanza delle lavoratrici/dei lavoratori: qualsiasi iniziativa contraria costituisce violazione dell'Art. 4 L. 300/1970.

La privacy della lavoratrice/del lavoratore deve essere tutelata, sotto qualsiasi forma, nelle sue comunicazioni verso gli interlocutori interni e esterni. Le rilevazioni statistiche e quantitative, con qualsiasi mezzo effettuate, possono rivestire solo carattere collettivo e non possono costituire motivo per azioni disciplinari o premianti.

Art. 28.6 - Aspettativa

Modificare:

- durata massima aspettativa 6 mesi.
- Portare dall'attuale 2% al 5% dell'organico la percentuale di lavoratori che possono andare in aspettativa nei periodi di bassa stagionalità.

Aggiungere:

- contribuzione aziendale per il trattamento pensionistico complementare nei periodi di aspettativa di qualsiasi tipo.

Art. 29.2 - Permessi Retribuiti per Corsi di Studio

Aggiungere :

- 5 giorni permessi retribuiti per la preparazione della tesi del Master.

Art. 30 - Aggiornamento Professionale

Aggiungere:

- monte ore biennale minimo di 8 ore per ogni lavoratore da dedicare all'aggiornamento professionale attraverso corsi di formazione con verifica di quanto fatto attraverso consegna dei dati alle RSA.

Modificare il secondo alinea come qui di seguito riportato:

Le parti concordano conseguentemente sull'opportunità di una politica aziendale tendente a favorire partecipazione a corsi di istruzione professionale e di formazione che potranno essere indetti direttamente dall'azienda o da organismi esterni. Pertanto, in sede di contrattazione aziendale, verranno concordate, in

aggiunta al monte ore da destinare ai corsi di formazione anche le aree da affrontare e gli argomenti da sviluppare nei corsi di formazione.

Art. 36.1 - Comunicazione, Ripresa del Lavoro, Controllo della Malattia

Modificare nota a verbale come segue:

il lavoratore è tenuto a comunicare il numero di protocollo del certificato telematico qualora l'azienda ne faccia richiesta.

Art. 36.3 - Conservazione del Posto

Aggiungere alla fine del primo comma:

dal computo dei periodi di comportamento saranno esclusi tutti i ricoveri fino a un massimo di 120 giorni complessivi.

Aggiungere:

gli apprendisti vengono equiparati ai lavoratori a tempo indeterminato per quanto riguarda il periodo di comportamento e la conservazione del posto.

Gravi patologie conclamate danno diritto alla conservazione del posto senza i limiti previsti dai periodi di comportamento.

Modifica secondo comma:

La conservazione del posto.....

Ulteriore periodo di aspettativa non retribuita non superiore a 12 mesi.....

Art. 36.4 - Indennità Giornaliera di Malattia.

Modificare il 5° comma come segue :

il lavoratore è tenuto a seguire la procedura nel rispetto della normativa vigente.

Modificare penultimo capoverso :

ad esclusione dei malati oncologici per i quali non è previsto il periodo di comportamento.

**Modificare Art. 36.7 - Conservazione del posto per infortunio in
Art. 36.7 - Conservazione del posto per infortunio /Malattia professionale**

Modificare:

nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro o affetti da malattia professionale la conservazione del posto è garantita sino a completa guarigione clinica.

Art. 37 - Gravidanza e Puerperio

Aggiungere:

Nel periodo di congedo parentale (ex astensione facoltativa) l'azienda verserà il contributo previdenziale integrativo a favore della lavoratrice. Lo stesso avverrà per il periodo di mancata copertura retributiva da parte dell'INPS.

Art. 38 - Sospensione del Lavoro

Modificare:

eliminare secondo comma

Art. 40 - Scatti di Anzianità

Modificare primo capoverso:

per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale il personale ha diritto a 12 scatti biennali.

Incrementare gli importi degli scatti come da tabella.

Quadri super	34
Quadri	34
Livello A super	32
Livello A	32
Livello B	30
Livello C	28
Livello D	26
Livello E	24

Art. 40 - Bis Buono pasto

Aggiungere:

introduzione buono pasto per i lavoratori part time.

Art. 44 - Aumenti Tabellari

Aumento del 8,11% sui tabellari a regime.

Gli aumenti di cui sopra non potranno assorbire, neppure parzialmente, eventuali assegni ad personam.

Art.47 - Risoluzione del Rapporto di Lavoro

Eliminare :

punto "c"

Art.50.4 - Ritardi

Eliminare :

fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo articolo 50.6